



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Annotazioni su giurisprudenza costituzionale di interesse regionale

Ottobre / Dicembre 2012



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

A cura dell'Area Assistenza Commissioni del Consiglio regionale della Calabria

coordinamento

Pietro Aurelio MODAFFERI

elaborazione testi

Valeria CARÈ
Eliana ROMEO

collaborazione

Giuseppina FEI
Vincenzo FERA
Caterina Tiziana ROMEO



*Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni*

Presentazione

Il presente fascicolo costituisce una prosecuzione del lavoro di sintesi realizzato dall'Area Assistenza Commissioni a partire dal 2011 e pubblicato in versione cartacea e su supporto informatico con cadenza trimestrale.

Le annotazioni giurisprudenziali sono, inoltre, pubblicate on line in un'apposita sezione del sito internet consiliare, in modo da consentirne la consultazione in tempo reale.

Tale elaborato, senza pretesa di esaustività, offre un quadro sintetico di alcune significative sentenze della Corte Costituzionale, emanate nel quarto trimestre del 2012, che presentano profili di interesse regionale.

Per ciascuna sentenza, è stata elaborata una scheda di sintesi, che individua le materie interessate e le norme impugnate, riportando le decisioni della Corte e le relative motivazioni.

In ragione della eterogeneità delle materie oggetto delle pronunce esaminate e al fine di rendere più agevole la loro consultazione, si è ritenuto opportuno inserire, già all'interno dell'indice, le massime tratte dalle sentenze.

In appendice, infine, sono inseriti la scheda di sintesi ed il testo integrale di una recente sentenza che riguarda direttamente la nostra Regione, in cui la Corte Costituzionale



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

sancisce la legittimità dell' art. 1 della L. r. Calabria
n.30/2011.

Reggio Calabria, 09 gennaio 2013



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Indice e massime delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale: n. 223 dell' 11 ottobre 2012.....pag. 8

“Illegittimo il decreto legge n. 78/2010 nella parte in cui prevede riduzioni al trattamento economico di magistrati e dirigenti della pubblica amministrazione, in particolare del 5% una volta superati i 90.000 euro annui lordi, e del 10% una volta superati i 50.000 euro, in evidente contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.”

“Illegittimo il decreto legge n. 78/2010 relativo alla trattenuta per il TFR del 2,5% sull'80% dello stipendio, a partire dal 1 gennaio 2011.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 236 del 26 ottobre 2012.....pag. 12

“Illegittima la disposizione della legge pugliese che preclude la possibilità per le Asl di concludere accordi con strutture sanitarie fuori dalla Regione per prestazioni di riabilitazione a domicilio, violando i principi costituzionali di libertà di scelta del luogo di cura, ragionevolezza ed uguaglianza.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 245 del 31 ottobre 2012.....pag. 14

“Illegittima la disposizione della L. r. Puglia n.28/2011 che consente ai dipendenti della Regione Puglia di continuare a svolgere mansioni superiori, acquisite in seguito a procedure dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 256 del 22 novembre 2012.....pag. 16

“Illegittima la L. r. Marche n. 20/2011, nella parte in cui attribuisce al dirigente della struttura regionale di protezione civile il potere di disporre particolari regimi di turnazioni diurne e notturne per il personale della medesima struttura, anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.”



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

“Legittima la disposizione della L. r. Marche n. 20/2011 in materia portuale, avente un contenuto meramente programmatico e, pertanto, non idonea a ledere i principi fondamentali statali sulle competenze delle autorità portuali.”

Sentenza Corte Costituzionale n.262 del 28 novembre 2012.....pag. 18

“Illegittime le disposizioni della legge regionale Puglia n. 1 del 2010 nelle parti in cui sono escluse dal limite di spesa del 20% previsto dal decreto legge n.78 del 2010, le spese gravanti su risorse del bilancio vincolato per violazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 271 del 30 novembre 2012.....pag. 20

“I proventi delle sanzioni irrogate dalle Regioni, nelle materie di loro competenza, spettano alle Regioni stesse.
Sulla base di tale principio, è incostituzionale il d.lgs. n. 186/2011, nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare al bilancio dello Stato siano solo quelli di competenza statale.”

Sentenza Corte Costituzionale n. 287 del 11 dicembre 2012.....pag. 22

“Illegittimo il d.lgs. n. 138/2011 nella parte in cui disciplina i tirocini formativi e di orientamento non curricolari, invadendo la competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale.”

Sentenza Corte Costituzionale n.289 del 19 dicembre 2012.....pag. 24

“La L. r. Abruzzo n. 51/2010 invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile nella parte in cui proroga, senza un limite massimo prefissato, la durata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già in essere presso l'Ufficio che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione.”

Sentenza Corte Costituzionale n.290 del 19 dicembre 2012.....pag.26

“La disciplina del trattamento economico dei dipendenti regionali rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.”



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

È, pertanto, illegittima la L. r. Sardegna n. 16/2011 nella parte in cui prevede l'attribuzione di un'indennità ulteriore, rispetto al trattamento economico proprio della qualifica di appartenenza, al personale della Regione e degli enti regionali a cui sia stato conferito l'incarico di coordinatore dei programmi integrati d'area.”

**Appendice : Sentenze della Corte Costituzionale
riguardanti la Regione Calabria**

Sentenza Corte Costituzionale n. 231 del 12 ottobre 2012.....pag.27

“Legittima la disposizione della L. r. Calabria n. 30/2011 che attribuisce ai farmacisti che gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una farmacia il diritto di conseguire la titolarità della stessa.

Anche le Regioni – non solo lo Stato – possono introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, purché funzionali al buon andamento dell'amministrazione e giustificate da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”.

Sentenza Corte Costituzionale: n. 231 del 12 ottobre 2012 (testo integrale)....pag.30



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sintesi delle sentenze

Sentenza Corte Costituzionale n. 223 del 11 ottobre 2012

Materia: bilancio e contabilità pubblica; contenimento della spesa in materia di pubblico impiego; personale di cui alla legge n. 27 del 1981 (magistrati e categorie equiparate); dipendenti delle amministrazioni pubbliche; trattamento economico

Norme impugnate: Artt. 9 (c.2 e 22); 12 (c.10) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “Misure Urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2012, n. 122 ,

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.223 /2012, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, c. 2, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;
- 2) l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, c. 22, nella parte in cui si prevede che ai magistrati non siano erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012; e nella parte in cui si dispone che l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013;
- 3) l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

Le regioni Campania, Piemonte, Sicilia, Abruzzo, Veneto, Trento, Umbria, Sardegna, Liguria, **Calabria**, Emilia-Romagna e Lombardia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, commi 22, 2 dell'articolo 12, commi 7 e 10 del d.l. n. 78 del 2010 recante : “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

1) Il comma 2 dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica), **superiori a 90.000 euro lordi annui sono ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro**”.

Per i giudici costituzionali, la disposizione in esame è incostituzionale perché non consiste in una mera riduzione del trattamento economico, ma introduce un vero e proprio prelievo tributario a carico dei soli dipendenti pubblici.

La Corte dichiara inoltre che si tratta di un “tributo” cioè di un prelievo a carico del dipendente pubblico stabilito in via autoritativa senza che rilevi la volontà – in ordine all'an, al quantum, al quando ed al quomodo – di chi la subisce, il cui ricavato è destinato a colmare il bilancio dello Stato, con l'obiettivo finale del raggiungimento della “diminuzione del debito pubblico”.

Essendo, un' imposta speciale prevista nei confronti dei soli dipendenti pubblici, viola “il principio della parità di prelievo a parità di presupposto d'imposta” ai sensi dell'art. 53 Cost.

La Corte dichiara altresì che “il tributo imposto determina un irragionevole effetto discriminatorio”; di conseguenza non è garantito il rispetto del principio di uguaglianza dettato dall'art. 3 Cost.

2) Il comma 22 dell'art. 9, del d.l. n. 78 del 2010 prevede che ai magistrati non siano erogati, “senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012” e che “per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per il 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014”.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

In particolare per i magistrati “l’indennità speciale, spettante negli anni 2011, 2012 e 2013, è ridotta del 15% per l’anno 2011, del 25% per l’anno 2012 e del 32% per l’anno 2013”.

In primo luogo, vi è una riduzione di quanto già spettante per il 2012, ed è stato impedito qualsiasi recupero di tale progressione, con l’imposizione di un “tetto” per il conguaglio dell’anno 2015, determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014, escludendo, pertanto, il triennio 2011-2013 e creando un effetto irreversibile.

La Corte, ha dichiarato, pertanto, incostituzionale il blocco degli automatismi di incremento stipendiale per i magistrati per gli anni 2010-2013, anni in cui è stato previsto anche il blocco degli aumenti di stipendio dei dipendenti pubblici senza alcuna possibilità di recupero, in quanto la disposizione menzionata viola l’art. 3 e 53 Cost., che garantiscono l’autonomia e l’indipendenza della categoria dei Magistrati.

La Corte, rammenta altresì che la sentenza n. 238 del 1990 ha precisato che la “speciale” indennità di cui si tratta, correlandosi al peculiare status dei magistrati, costituisce una componente del loro normale trattamento economico, soggetto ad una regolamentazione autonoma.

- 3) L’art. 12, comma 10, del citato d.l. n. 78 del 2010, prevede l’applicazione a carico del dipendente pubblico della trattenuta pari al 2,50% della base contributiva sull’80% dello stipendio, a partire dal 1 gennaio 2011, ai fini del calcolo del TFR.

La disposizione censurata, determina un effetto discriminatorio nei confronti dei lavoratori pubblici rispetto a quelli privati, in quanto per quest’ultimi la trattenuta è interamente a carico del datore di lavoro, violando, pertanto, gli artt. 3 e 36 della Cost.. Essa consente allo Stato una riduzione dell’accantonamento, determinando a parità di retribuzione un ingiustificato trattamento peggiore dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, non sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro.

La Corte ha dichiarato, pertanto, l’illegittimità della norma impugnata.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

➤ **Riferimenti:**

- **D.l. n.78/2010,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010;**
- **Sent. n. 238 del 1990;**
- **Rassegna stampa: “Consulta:incostituzionali i tagli ai super stipendi della PA” (fonte:www.lavoroediritti.com); “La Consulta boccia i tagli ai maxi stipendi della PA” (fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com)**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale n. 236 del 26 ottobre 2012

Materia: sanità pubblica

Norme impugnate: art. 19, c. 4, della L. r. Puglia 9 agosto 2006, n. 26, recante “Interventi in materia sanitaria”, come sostituito dall’art. 8 della L. r. Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, recante “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali”.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 236/2012, ha dichiarato:

1) l’illegittimità costituzionale dell’art.19, c. 4, nella parte in cui preclude la possibilità per le Asl di concludere accordi con strutture sanitarie fuori dalla Regione per prestazioni di riabilitazione a domicilio, violando i principi costituzionali di libertà di scelta del luogo di cura, ragionevolezza ed uguaglianza.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 19 della L. r. Puglia n. 26 del 2006 (in seguito alle modifiche apportate dall’art. 8 della L. r. Puglia n. 4 del 2010) dispone che le Asl pugliesi debbano concludere accordi per l’erogazione di prestazioni riabilitative a domicilio prioritariamente con strutture sanitarie private presenti nel territorio delle Asl stesse, ovvero in mancanza con altre strutture pugliesi.

In particolare, il comma 4 prevede che, “qualora il fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso accordi contrattuali con i soggetti insistenti nel territorio delle Asl di riferimento”, al fine di eliminare le liste d’attesa, i direttori delle Asl possano stipulare accordi contrattuali solo con strutture situate in altri ambiti territoriali “regionali”, e non anche con enti situati al di fuori della Regione.

La Corte ha dichiarato l’illegittimità del quarto comma, limitatamente alla parola “regionali”, per violazione dei principi costituzionali di libertà di scelta del luogo di cura, ragionevolezza ed uguaglianza.

Secondo la Corte, il principio di libertà di scelta del luogo di cura su tutto il territorio nazionale, desumibile dall’art. 32 Cost., non ha carattere assoluto e può essere sacrificato dal legislatore regionale per altre esigenze previste dalla Costituzione, quali ad esempio il contenimento della spesa pubblica e la razionalizzazione della spesa sanitaria.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Nel caso in esame queste esigenze non vengono perseguite in quanto la Regione Puglia, impedendo la stipulazione di accordi con strutture extraregionali, non ottiene necessariamente un risparmio di spesa. Al contrario, questa scelta potrebbe dar luogo a una diseconomia nel caso in cui le tariffe praticate dalle strutture sanitarie di altre Regioni siano inferiori a quelle pugliesi.

La previsione, dunque, limita in modo irragionevole la libertà di scelta del luogo di cura, violando gli artt. 3 e 32 Cost.

L'art. 3 Cost. viene lesa non solo sotto il profilo della ragionevolezza, ma altresì in relazione al principio di uguaglianza.

La norma, infatti, si applica alle sole prestazioni riabilitative da effettuarsi a domicilio. Destinatari di queste prestazioni sono prevalentemente i disabili gravi, discriminati rispetto ai pazienti con capacità di mobilità che possono avvalersi di centri di cura esterni al territorio pugliese.

Il principio di uguaglianza, in riferimento alle persone disabili, trova un ulteriore riconoscimento nella Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, cui ha aderito anche l'Unione europea.

L'Italia è vincolata al rispetto di questa convenzione ai sensi dell'art.117 Cost., c.1, Cost.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Puglia n. 26/2006;**
- **L. r. Puglia n. 4/2010;**
- **Rassegna stampa: “Consulta: incostituzionale legge pugliese che favorisce strutture private territoriali” (fonte: Il sole 24 ore del 26/10/2012); “Puglia. La Consulta bocchia la legge che vieta convenzioni con strutture sanitarie fuori dalla Regione” (fonte: QuotidianoSanità.it del 27/10/2012).**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale n. 245 del 31 ottobre 2012

Materia: impiego pubblico; principio del pubblico concorso

Norme impugnate: art. 1 della L. r. Puglia 2 novembre 2011, n.28, recante “Misure urgenti per assicurare la funzionalità dell’amministrazione regionale”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245/2012, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art.1 della L. r. n.28/2011, nella parte in cui consente ai dipendenti della Regione Puglia di continuare a svolgere mansioni superiori, acquisite in seguito a procedure dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) La Regione Puglia negli anni 1998-99 ha bandito **due concorsi interni** per la copertura di 482 posti di ottava qualifica funzionale e 381 posti di settima qualifica funzionale, riservati ai soli impiegati regionali aventi la qualifica immediatamente inferiore.

Le disposizioni legislative con cui sono stati banditi i concorsi sono state dichiarate illegittime dalla Corte, con la **sentenza n. 373 del 2002**, per violazione del principio costituzionale del concorso pubblico, sancito all’art. 97 Cost. Il Tar ha, pertanto, annullato entrambe le procedure concorsuali.

Successivamente, con la L. r. n.14 del 2004, la Regione Puglia ha indetto un **concorso esterno** per la copertura di soli 60 posti di funzionario di categoria D (secondo la nuova classificazione del personale, la categoria D sostituisce la settima e l’ottava qualifica funzionale).

Tale legge prevedeva che fossero “fatti salvi gli esiti delle procedure di progressione verticale” espletate negli anni 1998-99.

La Corte, con la **sentenza n. 354 del 2010**, ha dichiarato incostituzionale anche questa legge, per violazione dei principi di imparzialità e buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.) e perché, incidendo sugli effetti di un giudicato, interferiva con l’esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 24 e 113 Cost.).



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Ciononostante, con l'art. 1 della L.r. n. 28 del 2011 – oggetto della presente sentenza – la Regione Puglia autorizza i propri dipendenti a continuare ad esercitare mansioni superiori, nelle more delle procedure concorsuali per la copertura dei posti resisi vacanti in seguito alla sentenza n.354 del 2010.

Sebbene detta norma abbia formalmente carattere transitorio, la Corte evidenzia che non è previsto alcun termine per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Per la Corte la disposizione in esame è illegittima in quanto permette, in concreto, ai dipendenti regionali pugliesi di mantenere le mansioni superiori loro attribuite senza pubblico concorso, in seguito alle procedure interne bandite negli anni 1998-99.

La Regione Puglia ha approvato ancora una volta una disposizione legislativa contrastante con gli artt. 3 e 97 Cost..

Essa viola, altresì, l'art. 136 Cost., poiché prolunga nel tempo gli effetti di disposizioni già dichiarate incostituzionali (con le sentenze n. 354 del 2010 e n.373 del 2002).

Per la Corte, il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore riproduce una norma dichiarata illegittima, ma altresì “laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti”.

Si evidenzia, infine, che la Regione Puglia con la L. r. n. 18 del 2012 ha abrogato la norma contestata e, tuttavia, ciò non ha determinato la cessazione della materia del contendere, in quanto la Corte ha rilevato che la disposizione aveva introdotto norme che avevano dispiegato effetti sino alla loro abrogazione.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Puglia n. 28/2011;**
- **L. r. Puglia n. 14/2004;**
- **L.r. Puglia n. 18/2012;**
- **Sent. Corte Cost. 354/2010;**
- **Sent. Corte Cost. 373/2002;**
- **Rassegna stampa: “La Consulta bacchetta la Regione Puglia. <<Non rispetta le sentenze>>” (fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno del 31/10/2012)**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale n. 256 del 22 novembre 2012

Materia: **impiego pubblico; protezione civile**

Norme impugnate: **art. 27, 31 (c.1, lett. d) della L. r. Marche 31 ottobre 2011, n. 20, recante “Assestamento del bilancio 2011”**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 256/2012, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, nella parte in cui attribuisce al dirigente della struttura regionale di protezione civile il potere di disporre particolari regimi di turnazioni diurne e notturne per il personale della medesima struttura, anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- 2) la non fondatezza della questione di legittimità avente ad oggetto l'art.31, c.1, lett. d), in quanto essa ha un contenuto meramente programmatico e non è, pertanto, idonea a ledere i principi fondamentali statali sulle competenze delle autorità portuali.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L'art. 27 attribuisce al dirigente della struttura regionale di protezione civile il potere di disporre – in presenza di determinate esigenze e ragioni – particolari regimi di turnazioni diurne e notturne per il personale della medesima struttura. Ciò è previsto anche in deroga alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, sia pure “previa intesa con le organizzazioni sindacali”.

La disposizione censurata, incidendo sull'orario di lavoro e sulle turnazioni del personale contrattualizzato, cioè su aspetti del rapporto di lavoro riservati alla contrattazione collettiva, lede la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

La previsione dell'intesa con le organizzazioni sindacali non è idonea ad escludere la violazione della menzionata competenza esclusiva statale, che non ammette forme obbligatorie di collaborazione con l'ente regionale.

La disposizione è, dunque, illegittima in riferimento all'art. 117, c.2, lett. 1), Cost..

- 2) L'art. 31, c. 1, stabilisce una serie di azioni che la Regione promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e con gli altri soggetti pubblici e privati



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

interessati, per conseguire gli obiettivi di miglioramento delle condizioni ambientali e di sviluppo dell'intermodalità delle merci nel territorio regionale.

In particolare, la lett. d) prevede che la Regione promuova le azioni necessarie a “favorire l'utilizzo dell'interporto di Jesi, con funzioni sia di centro di raccolta e smistamento delle merci sia di retroporto, liberando spazi nell'area portuale di Ancona”.

Secondo il Governo ricorrente, la disposizione, pur essendo finalizzata a incentivare l'interporto di Jesi, inciderebbe sulle competenze spettanti all'autorità portuale di Ancona, a cui spetta l'individuazione della destinazione funzionale delle aree portuali nel piano regolatore regionale, ai sensi dell'art. 5 della Legge statale n. 84 del 1994 (“Riordino della legislazione in materia portuale”).

Per tale ragione, il ricorrente la ritiene lesiva dei principi fondamentali determinati dallo Stato nella materia dei porti, di legislazione concorrente.

La Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto la questione non fondata in quanto tale norma ha un contenuto meramente programmatico e non introduce alcuna disciplina sostanziale in ordine alle misure concrete da adottare per incentivare l'interporto di Jesi, da cui dovrebbe derivare la liberazione di spazi nell'area portuale di Ancona.

Essa non è, pertanto, idonea ad invadere ambiti costituzionalmente riservati alla competenza statale.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Marche n. 20/2011;**
- **Legge n. 84/1994.**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale n.262 del 28 novembre 2012

Materia: pubblico impiego; misure di contenimento della spesa pubblica

Norme impugnate: art. 9 (c.1, secondo periodo), art.10 (c.1), art. 11 (c.1, secondo periodo), art. 13 (c. 1, secondo periodo), della L. r. Puglia 4 gennaio 2011, n.1, recante “Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 262 del 2012, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell' art. 9 (c.1, secondo periodo), nella parte in cui sono escluse dal limite di spesa del 20% previsto dal decreto legge n.78 del 2010, le spese gravanti su risorse del bilancio vincolato, per violazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
- 2) l'illegittimità costituzionale degli artt.10 (c.1), 11 (c.1, secondo periodo) e 13 (c.1, secondo periodo) della L. r. Puglia n. 1 del 2011, per violazione del principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

Sono illegittimi, per violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui al comma 3 dell'art. 117 della Cost., gli artt. 9, c.1, 10, c.1, 11, c.1 della legge regionale Puglia del 4 Gennaio 2011 , n. 1 recante: **“Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia”**.

- 1) Secondo la Corte, l'art. 9, c.1, della legge regionale Puglia n. 1 del 2011, è illegittimo in quanto la disposizione regionale pur riproducendo il contenuto dell'art. 6 c. 7 del decreto legge n. 78 del 2010 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), stabilendo che il limite del 20% delle spese sostenute dalla Regione per incarichi di studio e di consulenza non trova applicazione per gli incarichi che gravano su risorse del Bilancio vincolato e per gli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia, si pone in contrasto con la vigente normativa di contenimento della spesa della pubblica amministrazione e lede pertanto i principi stabiliti



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

dall'art. 117, c. 3 Cost., che inquadra la materia della finanza pubblica fra quelle di legislazione concorrente.

Infatti per la Corte la norma statale, pur non imponendo alle Regioni di adottare i puntuali tagli alle singole voci di spesa da essa considerate, richiede che queste, anche attraverso una diversa modulazione delle percentuali di riduzione, conseguano comunque, nel complesso un risparmio pari a quello che deriverebbe dall'applicazione di quelle percentuali.

La Corte ritiene dunque che spettava alla Regione, indicare le ulteriori misure contenute nella legge regionale Puglia n. 1 del 2011 dirette ad operare tagli ad altre uscite, compensativi delle minori riduzioni di spesa derivanti dall'esclusione, dal novero delle spese da contrarre, di quelle corrispondenti agli incarichi gravanti sulle risorse del bilancio vincolato e agli incarichi istituzionali di consigliere del Presidente della Regione Puglia, in modo tale da assicurare il rispetto del saldo complessivo risultante dall'applicazione dell'art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010.

- 2) Sono altresì censurabili per le stesse motivazioni le disposizioni di cui agli artt. 10, c.1 e 11, c.1, in quanto viene stabilito che tali disposizioni non si applicano alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità e rappresentanze, a valere sulle risorse del bilancio vincolato e l'art. 13, c. 1, poiché esclude dall'applicabilità del limite di spesa i contratti di lavoro flessibili e quelli di collaborazione coordinata e continuativa.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Puglia n.1/ 2010;**
- **Legge n.122/2010.**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale n. 271 del 30 novembre 2012

Materia: Bilancio e contabilità pubblica

Norme impugnate: art. 13, c. 3, del d.lgs. 27 ottobre 2011, n. 186, recante “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CE n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento CE n. 1907/2006”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 271/2012, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, c. 3, del d.lgs. n. 186/2011, nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare al bilancio dello Stato siano solo quelli di competenza statale.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) Il decreto legislativo in esame detta la disciplina sanzionatoria da applicare nel caso in cui siano violate le disposizioni del Regolamento CE n. 1272 del 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Esso concerne sia la tutela della concorrenza e dell’ambiente, di competenza esclusiva statale, sia la tutela della salute, di legislazione concorrente.

In particolare, l’art. 13, c.3, prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste da tale decreto siano devoluti all’entrata del bilancio statale, per essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero della salute.

Tali sanzioni vengono irrogate anche dalle Regioni e dalle Province autonome, nell’ambito delle proprie competenze (art. 14, c.3).

Ne consegue la violazione del principio generale (sancito anche all’art. 29 della Legge n.689 del 1981) secondo cui **i proventi delle sanzioni irrogate dalle Regioni, nelle materie di loro competenza, spettano alle Regioni stesse.**

Pertanto, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi su tale disposizione in seguito al ricorso promosso dalla Regione Toscana – **ha dichiarato illegittimo**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

l'art. 13, c.3, per violazione del principio di autonomia finanziaria e di spesa, sancito al primo comma dell'art. 119, c.1, Cost..

La disposizione è illegittima nella parte in cui non prevede che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da versare all'entrata del bilancio dello Stato siano solo quelli di competenza statale.

➤ **Riferimenti:**

- **D.lgs. n. 186/2011;**
- **Legge n. 689/1981;**
- **Regolamento CE n. 1272 del 2008;**
- **Regolamento CE n. 1907/2006;**
- **Direttiva 67/548/CEE;**
- **Direttiva 1999/45/CE;**
- **Rassegna stampa: "Sostanze pericolose: quali proventi alle regioni dalle sanzioni amministrative pecuniarie" (fonte: greenreport.it del 04/12/2012)**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale n. 287 del 11 dicembre 2012

Materia: tirocini formativi e di orientamento

Norme impugnate: art. 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 287/2012, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art.11 del d.lgs. n. 138/2011, nella parte in cui disciplina i tirocini formativi e di orientamento non curricolari, invadendo la competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L'art. 11 del d.lgs. n. 138/2011 è stato impugnato con diversi ricorsi dalle Regioni Liguria, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna.

Esso, al primo comma, individua i requisiti che devono essere posseduti dai soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari e prevede che, fatta eccezione per una serie di categorie, tali tirocini non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere rivolti solo ad una determinata platea di beneficiari.

La disposizione censurata, pur rinviando ai requisiti “preventivamente determinati dalle normative regionali”, è illegittima ai sensi dell'art. 117, c.4, Cost., in quanto lede la competenza residuale regionale in materia di istruzione e formazione professionale.

Tale materia attiene all'istruzione e alla formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie predisposte dalle Regioni in relazione alle peculiarità locali, sia in organismi privati mediante la stipulazione di accordi.

La norma censurata non riguarda, dunque, la formazione aziendale interna, che i datori di lavoro offrono in ambito aziendale ai propri dipendenti, che rientra, invece, nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

L'invasione della competenza residuale regionale è confermata anche dal secondo comma della norma censurata che stabilisce la diretta applicazione – in caso di inerzia regionale – di una normativa statale (art. 18 della legge n. 196 del 1997), peraltro antecedente alla riforma costituzionale del 2001.

➤ **Riferimenti:**

- **D.l. n.138/2011;**
- **Legge n.148/2011;**
- **Legge n. 196/1997;**
- **Rassegna stampa: “Tirocini formativi, illegittimità costituzionale dell'intervento statale in ordine alla regolamentazione dei tempi” (fonte: diritto.it del 21/12/2012)**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale n.289 del 19 dicembre 2012

Materia: amministrazione pubblica; impiego pubblico

Norme impugnate: art. 6, c.2, della L. r. Abruzzo 9 dicembre 2010, n. 51, recante “Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 289/2012, ha dichiarato:

- 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, c.2, della L. r. Abruzzo n. 51/2010, nella parte in cui proroga, senza un limite massimo prefissato, la durata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già in essere presso l'Ufficio che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione. Essa invade, infatti, la competenza statale in materia di ordinamento civile.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L'art. 6, c. 2, della L.r. n. 51/2010 proroga i contratti di collaborazione già in essere presso la struttura organizzativa che cura la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, fino a completa copertura della relativa pianta organica, nelle more dell'assegnazione di personale a tale ufficio, anche tramite procedura selettiva.

Esso è stato censurato dal Governo in riferimento agli **artt. 3 e 97 Cost.**, perché, non indicando alcun limite temporale, consente un generalizzato meccanismo di proroga dei rapporti in essere, contrastando così con i principi di organizzazione della pubblica amministrazione secondo la legge, di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e dell'accesso all'impiego pubblico tramite concorso.

Il Governo ha impugnato la norma in esame anche in riferimento al **secondo comma, lett.1) dell'art. 117, Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile, in cui rientrano i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile.**

Secondo il ricorrente, tale disposizione contrasterebbe, in ragione della sua genericità, altresì con il principio statale fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui il ricorso a personale con contratti di collaborazione può avvenire, a decorrere dall'anno 2011,



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

esclusivamente “nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009” (art. 9, c. 28, del decreto-legge n. 78 del 2010). Ne conseguirebbe, pertanto, la violazione del **terzo comma dell’art. 117 Cost.**

Per la Corte Costituzionale, la norma censurata è incostituzionale in quanto proroga la durata di rapporti di diritto privato regolati dal codice civile, di competenza esclusiva statale.

La norma viola, pertanto, l’art. 117, c.2, lett. l), Cost.

Sono assorbiti gli altri profili di illegittimità prospettati dal ricorrente.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Abruzzo n.51/2010;**
- **Decreto legge n.78/2010, convertito in Legge n. 122/2010**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale n.290 del 19 dicembre 2012

Materia: amministrazione pubblica; impiego pubblico

Norme impugnate: art. 8 della L. r. Sardegna 4 agosto 2011, n. 16, recante “Norme in materia di organizzazione e personale”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 290/2012, ha dichiarato:

- 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della L. r. Sardegna n.16/2011, nella parte in cui prevede l’attribuzione di un’indennità ulteriore, rispetto al trattamento economico proprio della qualifica di appartenenza, al personale della Regione e degli enti regionali a cui sia stato conferito l’incarico di coordinatore dei programmi integrati d’area. Essa invade, infatti, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) L’art. 8 della L.r. Sardegna n. 16/2011 prevede l’attribuzione di un’indennità ulteriore rispetto al trattamento economico, proprio della qualifica di appartenenza, ad una categoria di personale della Regione e degli enti regionali e, precisamente, a coloro ai quali sia stato conferito l’incarico di coordinatore dei programmi integrati d’area.

Come affermato già in precedenti sentenze (nn. 7, 77 e 339 del 2011), la Corte Costituzionale ha ribadito che **il rapporto di impiego dei dipendenti regionali è ormai contrattualizzato, sicchè la sua disciplina (ivi compresa quella relativa alla retribuzione) rientra nella materia dell’ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva statale.**

La norma censurata è, dunque, illegittima ai sensi dell’art. 117, c.2, lett. l) Cost., perché invade la competenza esclusiva statale.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Sardegna n.16/2011;**
- **Sent. Corte Cost. n. 7/2011;**
- **Sent. Corte Cost. n. 77/2011;**
- **Sent. Corte Cost. n. 339/2011.**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Appendice:

Sentenze della Corte Costituzionale riguardanti la Regione Calabria

Sentenza Corte Costituzionale n. 231 del 12 ottobre 2012

Materia: assegnazioni di sedi farmaceutiche; principio del pubblico concorso

Norme impugnate: art. 1 della L. r. Calabria 10 agosto 2011, n. 30, recante “Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche”

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 231/2012, ha dichiarato:

- 1) la legittimità costituzionale dell’art. 1 della L. r. Calabria n. 30/2011, che attribuisce ai farmacisti che gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una farmacia il diritto di conseguire la titolarità della stessa, in quanto le Regioni possono introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, purché funzionali al buon andamento dell’amministrazione e giustificate da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

Di seguito, si riporta la sintesi delle motivazioni poste a base della sentenza.

- 1) Il primo comma dell’art. 1 prevede che i farmacisti che gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, abbiano diritto di conseguire la titolarità della farmacia.
I successivi commi contengono delle specificazioni rispetto al principio sopra enunciato: precisano il momento da cui inizia a decorrere il termine triennale (comma 2); prevedono che il primo comma si applichi alle sole sedi farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento di graduatoria del concorso regionale bandito nell’anno 1997 (comma 3) e ai soli farmacisti che non abbiano ottenuto, negli ultimi dieci anni, altri benefici o sanatorie o che non presentino altre incompatibilità previste dalla normativa vigente (comma 4); individuano dei termini per la presentazione delle domande per il conferimento della titolarità (comma 5) e per la verifica, da parte della Regione, dei requisiti di ammissibilità delle domande presentate (comma 6); prevedono, infine, che venga



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

bandito un concorso unico regionale per l'assegnazione della titolarità delle sedi farmaceutiche (comma 7) e che la legge in esame non comporti spese a carico del bilancio regionale (comma 8).

Secondo il Governo ricorrente il primo comma dell'art. 1:

- violerebbe il principio del pubblico concorso sancito all'art. 97 Cost.;
- eccederebbe la competenza regionale nella materia di competenza concorrente della "tutela della salute", contenendo una deroga al principio generale dell'assegnazione della titolarità delle farmacie in base a un pubblico concorso, previsto dall'art. 48 del d.l. n. 269 del 2003.

Il Governo ha, pertanto, impugnato il primo comma dell'art. 1 per violazione degli art. 97 e 117, c.3, Cost., nonché i commi successivi al primo in quanto ad esso collegati e dipendenti.

Per la Corte, invece, tali censure non sono fondate.

I giudici costituzionali chiariscono che **il "principio fondamentale" del concorso pubblico, aperto a tutti i soggetti iscritti all'albo dei farmacisti, costituisce la modalità ordinaria di assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti.**

Ciononostante, possono essere introdotte deroghe al principio costituzionale della concorsualità, purché funzionali alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e giustificate da peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (come affermato, da ultimo, nelle sent. nn. 299 del 2011 e n.30 del 2012).

Nelle materie di competenza concorrente, come quella in esame che rientra nell'ambito della "tutela della salute", tali deroghe possono essere introdotte non solo dallo Stato, ma anche dalle Regioni.

La norma calabrese si caratterizza per la sua eccezionalità e transitorietà ed è finalizzata alla regolarizzazione e stabilizzazione di gestioni precarie o provvisorie di sedi farmaceutiche, il cui protrarsi nel tempo potrebbe pregiudicare la corretta erogazione del servizio farmaceutico nel territorio della Regione e, dunque, la tutela del diritto fondamentale della salute.



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

I destinatari della disposizione, inoltre, non vengono scelti in maniera arbitraria, ma compatibilmente con il principio di concorsualità: la norma si applica, infatti, ai soli farmacisti risultati idonei all'esito di una precedente e regolare procedura concorsuale, non collocati utilmente in graduatoria per l'assegnazione di sedi vacanti e successivamente beneficiari di assegnazione a titolo provvisorio.

Per le suddette ragioni, la disposizione in esame è legittima.

➤ **Riferimenti:**

- **L. r. Calabria n. 30/2011;**
- **Decreto legge n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003;**
- **Sent. Corte Cost. n. 299/2011;**
- **Sent. Corte Cost. n. 30/2012.**



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Sentenza Corte Costituzionale: n. 231/2012 (testo integrale)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10 - 13 ottobre 2011, depositato in cancelleria il 18 ottobre 2011 ed iscritto al n. 121 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nell'udienza pubblica del 18 settembre 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l'avvocato dello Stato Diana Ranucci per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Teresina Macri per la Regione Calabria.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 10 ottobre 2011 e depositato il successivo 18 ottobre, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, 1° articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche) [pubblicata nel Suppl. ord. n. 4 al B.U.R. n. 14 del 10 agosto 2011] – che prevede che «I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia» – nonché i «commi successivi al comma 1, in quanto ad esso collegati e dipendenti».

Osserva il ricorrente che la disciplina transitoria dettata dall'impugnato articolo 1 (che costituisce in realtà l'intero corpo normativo della legge de qua) eccede le competenze regionali, contenendo una palese deroga al principio generale (ribadito anche da questa Corte nella sentenza n. 177 del 1988) dell'assegnazione della titolarità delle farmacie in base ad un concorso pubblico, posto dalla legislazione statale di riferimento, rappresentata dall'art. 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326: in tale disposizione viene infatti sancito che, «salvo diversa disciplina regionale», il conferimento delle sedi farmaceutiche resesi vacanti o di nuova istituzione ha luogo a seguito della vincita di un concorso, bandito ogni quattro anni dalla regione, e consistente in una selezione basata sulla valutazione di titoli professionali e su una prova attitudinale espletata attraverso quiz, il superamento



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

del 70% dei quali fa conseguire l'idoneità, in base al disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 268. Pertanto, l'assegnazione del servizio farmaceutico, in ragione della finalità pubblica che esso è destinato a svolgere a tutela della salute, necessita del pubblico concorso, per oggettive esigenze di buon funzionamento dello stesso. E ciò, per la difesa erariale, non contrasta con l'incipit dell'art. 48 («Salvo diversa disciplina regionale»), che può essere letto nel senso di lasciare al legislatore regionale la facoltà di derogare alla natura precettiva della disposizione (che, contenendo una normativa di principio di ordine generale valida su tutto il territorio nazionale, è nel suo nucleo centrale inderogabile) quanto alle modalità esecutive ad essa connesse.

Secondo il ricorrente, dunque, la norma impugnata, nel disciplinare il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie, prevedendone la sanatoria tramite l'assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità (senza peraltro che il legislatore regionale abbia specificatamente evidenziato la sussistenza di una particolare, eccezionale ed urgente situazione tale da necessitare tale intervento normativo), viola innanzitutto il principio del pubblico concorso di cui all'ultimo comma dell'art. 97 Cost., che è teso a «garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico» sull'intero territorio nazionale, assicurando la parità di trattamento tra farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione, attraverso lo strumento più idoneo a garantire che gli aspiranti vengano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, per l'efficace ed efficiente erogazione del servizio.

Inoltre, data la natura di «principio fondamentale» della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti all'albo dei farmacisti, viene individuato un ulteriore profilo di incostituzionalità per contrasto della norma in esame con l'art. 117, terzo comma, Cost., giacché la materia della organizzazione del servizio farmaceutico deve essere ricondotta al titolo di competenza concorrente «tutela della salute», in quanto «la complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute».

2.— Si è costituita la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, chiedendo la declaratoria di non fondatezza della questione.

In primo luogo, la Regione rileva che quella impugnata non è una disposizione di carattere generale, ma è una norma tesa a sanare, con il criterio della specialità, la particolare situazione di quei farmacisti che, avendo conseguito l'idoneità all'ultimo concorso svolto in materia, hanno avuto assegnata in via provvisoria una sede resasi successivamente vacante, gestendola per almeno tre anni. E ciò in coerenza con quanto in passato previsto dallo stesso legislatore nazionale – con l'art. 14 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), e, prima ancora, con l'art. 1 della legge 16 marzo 1990, n. 48 (Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane) – che ha fatto ricorso proprio allo strumento della sanatoria per regolarizzare il fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie.

Inoltre, la Regione osserva che la clausola di salvezza della diversa disciplina regionale, apposta (all'inizio della disposizione e prima della dettatura della regola) nel richiamato art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003, non può che attribuire alla regione una facoltà di deroga certamente più estesa di quella presunta dalla difesa statale, mediante la possibilità di previsione – pur nel contesto del principio di assegnazione delle sedi farmaceutiche per pubblico concorso, da espletare ogni quattro anni – di una disciplina diversa, sia pure in via eccezionale e supportata da adeguati motivi o finalità di interesse pubblico. Il tal senso la Regione richiama le motivazioni di due decisioni giurisdizionali amministrative rispetto a fattispecie del tutto analoghe (T.a.r. Puglia-Bari 4 marzo 2008, n. 483, confermata da Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2010, 591) in cui si evidenzia che il beneficio in questione non è riconosciuto indiscriminatamente a tutti i gestori provvisori, ma solo a quelli che avevano effettivamente partecipato agli specifici concorsi ordinari per l'assegnazioni delle sedi farmaceutiche e che erano risultati idonei, così da non mettere in discussione il principio generale del concorso.

Ancora, la Regione richiama quanto affermato nella sentenza n. 87 del 2006, in cui (scrutinando l'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n.3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», con il quale il legislatore statale aveva dettato una disciplina analoga a quella oggi censurata, prevedendo l'attribuzione in sanatoria di sedi farmaceutiche vacanti) questa Corte – ricondotta la materia della organizzazione del servizio farmaceutico al titolo di competenza concorrente della tutela della



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

salute – ha dichiarato illegittima la disposizione statale, in quanto contenente norme di dettaglio, escludendo che, dopo la riforma del titolo V, parte seconda, della Costituzione, possa seguirsi lo stesso percorso argomentativo della citata sentenza n. 177 del 1988, dovendosi attualmente escludere che l'interesse nazionale (su cui si fondava tale pronuncia) possa legittimare uno spostamento del regime delle competenze dettato dall'art. 117 Cost.

Ribadito che, nella specie, si tratta di una disciplina transitoria, che non mette in discussione l'ordinaria procedura dell'attribuzione della titolarità delle farmacie tramite pubblico concorso, la Regione conclude affermando che, alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte, non sussiste un principio fondamentale che imponga necessariamente la concorsualità in materia di assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e secondo cui la regolamentazione della fattispecie è riservata al livello del dettaglio normativo.

Considerato in diritto

1.1.— Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, per violazione degli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, Cost., l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), nonché i «commi successivi al comma 1, in quanto ad esso collegati e dipendenti», che costituiscono l'intero corpo normativo della legge de qua. In particolare, il comma 1 prevede che «I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia». Gli altri commi del medesimo articolo 1 prevedono che: « Il termine triennale di cui al comma 1 decorre dalla data di emanazione del provvedimento amministrativo di attribuzione della gestione»; (comma 2); che « Sono ammesse al beneficio di cui al comma 1, le sedi farmaceutiche attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento di graduatoria del concorso regionale bandito nell'anno 1997 » (comma 3); che « È escluso dal beneficio di cui al comma 1, il farmacista che, alla data di entrata in vigore della presente legge ha già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie o che presenta altre incompatibilità previste dalla normativa vigente » (comma 4); che «Le domande finalizzate al conferimento della titolarità della sede farmaceutica di cui al comma 1 devono pervenire alla Regione Calabria entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria» (comma 5); che «La Regione effettua la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5» (comma 6); che «Ad esito della verifica di cui al comma 6, la Regione Calabria bandisce concorso unico regionale per l'assegnazione della titolarità delle sedi farmaceutiche» (comma 7); e che « La presente legge non comporta spese a carico del bilancio regionale » (comma 8).

1.2.— Il ricorrente denuncia il contrasto della normativa impugnata con dell'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, per violazione del principio del pubblico concorso, teso a «garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico» sull'intero territorio nazionale, assicurando la parità di trattamento tra i farmacisti ai fini del conferimento delle sedi vacanti o di nuova istituzione, attraverso lo strumento più idoneo a garantire che gli aspiranti vengano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, al fine dell'efficace ed efficiente erogazione del servizio (come affermato dalla sentenza n. 177 del 1988); e con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, data la natura di «principio fondamentale» della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti all'albo dei farmacisti, poiché (come più volte affermato da questa Corte, da ultimo nella sentenza n. 295 del 2009) la materia della organizzazione del servizio farmaceutico deve essere ricondotta al titolo di competenza concorrente «tutela della salute», in quanto «la complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute». Relativamente a questo secondo profilo, la censura si fonda sul presupposto che la disciplina transitoria impugnata ecceda la competenza regionale, contenendo una deroga al principio generale dell'assegnazione della titolarità delle farmacie in base ad un concorso pubblico, desunto dall'art. 48, comma 29, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale prevede che, «Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

espletato dalla Regione ogni quattro anni». E tale concorso (sempre secondo la prospettazione) consiste «in una selezione basata sulla valutazione di titoli professionali e su una prova attitudinale espletata attraverso quiz, il superamento del 70% dei quali fa conseguire l'idoneità, in base al disposto del d.P.C.M. n. 268 del 30 marzo 1994».

2.1.— La questione non è fondata.

2.2.— Questa Corte ha ripetutamente affermato che, «ai fini del riparto delle competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, la "materia" della organizzazione del servizio farmaceutico, non diversamente (cfr. sentenza n. 61 del 1968) da quanto già avveniva sotto il regime anteriore alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), va ricondotta al titolo di competenza concorrente della tutela della salute» (sentenza n. 87 del 2006, resa proprio in tema di concorsi per l'assegnazione di sedi farmaceutiche); e ciò perché la complessa regolamentazione pubblicistica della attività economica di rivendita dei farmaci è preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale, sia la sostanziale natura commerciale dell'attività del farmacista (sentenze n. 150 del 2011, n. 295 del 2009 e n. 430 del 2007).

Alla pacifica (e non contestata dalle parti) riconduzione della disciplina de qua a tale titolo di competenza concorrente Stato-Regione, si è costantemente accompagnata, da parte di questa Corte, l'affermazione della natura di «principio fondamentale» della regola del concorso, aperto alla partecipazione di tutti i soggetti iscritti all'albo dei farmacisti, che risponde all'esigenza di «garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico» (anche sentenza n. 352 del 1992) sull'intero territorio nazionale costituendo lo strumento più idoneo ad assicurare che gli aspiranti vengano selezionati secondo criteri oggettivi di professionalità ed esperienza, a garanzia dell'efficace ed efficiente erogazione del servizio.

2.3.— Ciò premesso, va peraltro rilevato come lo stesso legislatore statale abbia ritenuto che il principio del concorso (da svolgersi, nella sua forma propria, per titoli ed esami) sia suscettibile di deroga, allorché si sia in presenza di situazioni eccezionali giustificate da motivi o finalità di interesse pubblico: in tal senso, si possono ricordare le disposizioni di sanatoria di pregresse gestioni di fatto di sedi farmaceutiche di cui all'art. 1 della legge 16 marzo 1990, n. 48 (Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane), ed all'art. 14 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico), nonché la normativa, sopravvenuta alla proposizione del presente giudizio in via principale – contenuta nell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 – che prevede che le regioni e le province autonome bandiscano un concorso straordinario «per soli titoli» per la prima copertura delle nuove sedi farmaceutiche (istituite in virtù della legge medesima) oltre che di quelle vacanti, non oggetto di procedure concorsuali già espletate o in via di svolgimento.

Avendo il ricorrente – in un contesto di competenza concorrente – evocato il principio fondamentale contenuto nel sopra citato art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003, si tratta dunque, in questa sede, di verificare la spettanza (riservata al solo legislatore statale ovvero anche a quello regionale) del potere di conformare l'ampiezza applicativa di tale principio rispetto alle specifiche e contingenti giustificate necessità locali, attraverso deroghe al principio stesso.

3.1.— Sul punto, va sottolineato che questa Corte – chiamata a scrutinare una disposizione di legge statale (l'art. 46 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»), che (in senso speculare a quello odierno) prevedeva una ulteriore sanatoria del fenomeno della gestione provvisoria delle farmacie con assegnazione al gestore provvisorio della relativa titolarità – ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sul rilievo del contenuto di estremo dettaglio di tale normativa, ritenuta inidonea a rivestire natura di normativa di principio, poiché concernente «statuizioni al più basso grado di astrattezza, che, per il loro carattere di estremo dettaglio, non solo sono insuscettibili di sviluppi o di svolgimenti ulteriori, ma richiedono, ai fini della loro concreta applicazione, soltanto un'attività di materiale esecuzione» (sentenza n. 87 del 2006).



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

E, sotto altro profilo, va ricordato che identica pronuncia di incostituzionalità ha riguardato norme della Regione siciliana che attribuivano ai titolari delle farmacie rurali sussidiate delle isole minori il beneficio della riserva del dieci per cento delle sedi vacanti o di nuova istituzione (commi 1 e 2 dell'art. 32 della legge reg. 16 aprile 2003, n. 4, recante «Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche»), in ragione del fatto che, in tal modo, esse determina(va)no un meccanismo di «deroga permanente» alla regola del concorso per titoli ed esami per l'assegnazione delle farmacie nel territorio della Sicilia a beneficio di una sola categoria di farmacisti, giacché la previsione della «graduatoria riservata per soli titoli» sottrae sempre e comunque al concorso un certo numero di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione, a beneficio di soggetti cui viene consentito, in sostanza, di scegliere una sede farmaceutica fra quelle disponibili, senza partecipare, in condizioni di parità con gli altri farmacisti, ad una selezione concorsuale e, anzi, con preferenza rispetto ai farmacisti che partecipano agli ordinari concorsi (sentenza n. 448 del 2006). Tale seconda decisione, in particolare – pur ribadendo (come detto) che la regola del concorso pubblico risponde all'esigenza di «garantire in modo stabile ed efficace il servizio farmaceutico» sull'intero territorio nazionale ed assume quindi anche per la Regione siciliana natura di principio fondamentale –, risulta incentrata non già su una pregiudiziale affermazione della incompetenza del legislatore regionale a prevedere deroghe al predetto principio fondamentale, quanto piuttosto sull'assunto della illegittimità della norma censurata in quanto contenente una «deroga permanente» alla regola della assegnazione con le prescritte modalità concorsuali, dettata in via permanente, solo per una particolare categoria di farmacisti.

3.2.— In coerenza con quanto precedentemente detto, questa Corte ritiene che la problematica dedotta nell'odierno giudizio non debba necessariamente risolversi (come richiesto nel ricorso) con la affermazione di una rigida ripartizione di competenze, che porti alla negazione aprioristica della sussistenza di una potestà legislativa regionale in ordine alla previsione di eventuali deroghe al principio del pubblico concorso. Oltretutto, una soluzione in tale senso si porrebbe in insanabile contraddizione con l'inequivoco incipit dell'art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003 (evocato dal ricorrente quale espressione del principio fondamentale di cui si assume la violazione da parte della normativa impugnata), che, facendo salva una «diversa disciplina regionale», evidentemente intende riconoscere e salvaguardare una competenza della regione in ordine alla regolamentazione del concorso. Segno che (fermo il principio fondamentale di «concorsualità» delle assegnazioni), nelle intenzioni dello stesso legislatore statale, detto principio (normalmente basato su una selezione per titoli ed esami) sia destinato a costituire la modalità ordinaria di assegnazione delle sedi vacanti, non essendo purtuttavia escluso che le regioni o le province autonome, in considerazione di specifiche e concrete necessità contingenti (quali, ad esempio, quelle di sanare pregresse situazioni di precariato), possano prevedere deroghe per casi determinati ed in via meramente transitoria.

Né, d'altronde – anche in ragione delle argomentazioni contenute nelle richiamate sentenze n. 87 e 448 del 2006 – risulta condivisibile la riduttiva lettura del menzionato incipit datane dal ricorrente (secondo cui, «fermo l'obbligo dell'assegnazione delle sedi farmaceutiche mediante procedura concorsuale, ciò che potrebbe al più ritenersi non vincolante sono le modalità esecutive ad essa connesse»), giacché è di tutta evidenza che, nelle materie di competenza concorrente, la produzione della normativa di dettaglio è attribuita alle Regioni per Costituzione, e quindi (ove si seguisse l'interpretazione auspicata) la clausola di salvezza sarebbe del tutto pleonastica.

Ed altrettanto inconferente, ai fini del decidere, è il richiamo contenuto nel ricorso alle argomentazioni di cui alla sentenza n. 177 del 1988 – svolte a sostegno del rigetto dei dubbi di costituzionalità sollevati dalle Regioni allora ricorrenti (a causa del contenuto di dettaglio delle norme statali impugnate, prive di qualsivoglia funzione di coordinamento) nei confronti della sanatoria prevista e disciplinata dagli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 22 dicembre 1984, n. 892 (Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34) – che risultano incentrate sulla affermazione della natura eccezionale e provvisoria della deroga statale al principio generale dell'assegnazione della titolarità di farmacie in base a un concorso, per cui i profili normativi lesivi delle competenze concorrenti regionali (o provinciali) trovavano giustificazione nella sussistenza dell'interesse nazionale, inteso quale fondamento di legittimazione del potere normativo statale esercitato. Infatti (come espressamente sottolineato nella sopra richiamata sentenza n. 87 del 2006) «nell'assetto costituzionale delineato dalla riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione deve escludersi che l'interesse nazionale possa legittimare uno spostamento del regime delle competenze normative regolato dal nuovo articolo 117 della Costituzione».



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

4.1.— Nemmeno risulta configurabile l'ulteriore sollevato profilo di incostituzionalità, riferito alla asserita violazione del principio stabilito nell'ultimo comma dell'art. 97 Cost.

Anche a prescindere dalla (pur dirimente) considerazione che tale principio appare quantomeno eccentrico rispetto al fenomeno della assegnazione di farmacie (che, comunque lo si voglia qualificare, non costituisce conferimento di impiego nella pubblica amministrazione, giacché le farmacie, nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli: sentenza n. 68 del 1961), quello che non è condivisibile è l'assunto (che appare evidentemente sotteso, nella prospettazione, alla evocazione del citato parametro) di una non spiegata coincidenza quanto a presupposti e ad ambiti di applicazione, del principio fondamentale di cui all'art. 48, comma 29, del decreto-legge n. 269 del 2003, dettato con riferimento alla materia in esame dal legislatore ordinario statale, con quello imposto (anch'esso peraltro «salvo i casi stabiliti dalla legge», e non in termini di inderogabile necessità) dalla norma costituzionale per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni. La stessa giurisprudenza di questa Corte non esclude la facoltà di introdurre deroghe al pubblico concorso (anche al fine di consentire il consolidamento di pregresse esperienze lavorative maturate nella pubblica amministrazione), seppure con il limite che detta facoltà può essere considerata legittimamente utilizzata solo quando le deroghe siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e quando ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle (da ultimo, sentenze n. 299 del 2011 e n. 30 del 2012).

Orbene – escluso che nella specie si possa configurare una deroga permanente al principio concorsuale (come tale sanzionata nella sentenza n. 448 del 2006) – la norma regionale impugnata si caratterizza (per stessa denominazione dell'atto legislativo, recante «Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche») per la eccezionalità e la precisa delimitazione temporale dell'intervento di sanatoria ed individuazione del numero dei soggetti che ne possono beneficiare, in rapporto alla espressa esistenza nel territorio regionale di esigenze di regolarizzazione e/o stabilizzazione di gestioni precarie o provvisorie di sedi farmaceutiche protrattesi nel tempo, evidentemente a scapito di una corretta tenuta del servizio farmaceutico finalizzata alla tutela del diritto fondamentale dei cittadini alla salute.

4.2.— D'altra parte, non può non assumere particolare significato che il beneficio medesimo non è riconosciuto dal legislatore calabrese indiscriminatamente a tutti i gestori provvisori di sedi farmaceutiche, ma solo a quelli che (per un congruo lasso di tempo) hanno gestito in via provvisoria la sede farmaceutica, loro attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia (art. 1, comma 1); e che le sedi farmaceutiche in questione sono quelle «attribuite in gestione provvisoria a seguito dello scorrimento di graduatoria del concorso regionale bandito nell'anno 1997» (art. 1, comma 3). Sicché, anche sotto tale profilo, la normativa censurata appare compatibile con il generale principio di concorsualità, come espressione del più generale principio di imparzialità della pubblica amministrazione, poiché i soggetti assegnatari vengono scelti non già in maniera arbitraria, trattandosi comunque di farmacisti risultati idonei all'esito di precedente prova concorsuale regolarmente sostenuta, e tuttavia non collocati utilmente in graduatoria per l'assegnazione di sedi vacanti e successivamente beneficiati di assegnazione a titolo provvisorio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Calabria 10 agosto 2011, n. 30 (Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche), proposta – in riferimento agli articoli 97, ultimo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione – dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente



Consiglio regionale della Calabria
Area Assistenza Commissioni

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI